

Per i contribuenti minimi obbligo elenchi "clienti fornitori" da chiarire

Il dubbio emerge da una lettura coordinata delle disposizioni contenute nel provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010

/ Sandro CERATO

I professionisti sono già alle prese con i numerosi dubbi connessi all'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.000 euro, introdotto dall'art. 21 del DL 78/2010, e attuato con il provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010. Dalla lettura del citato provvedimento emergono diverse questioni, sia in relazione ai soggetti interessati, sia per quanto concerne le operazioni che devono essere inserite nella comunicazione. Senza pretese di esaustività, vediamo di analizzare in questo intervento l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo.

In merito ai **soggetti interessati**, il punto 1.1 del provvedimento dispone che "sono obbligati (...) tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta". Si tratta, in linea generale, di tutti i soggetti che realizzano il **presupposto soggettivo dell'IVA**, di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 633/72 (imprese e professionisti), a prescindere dal regime contabile adottato. Uno dei quesiti che in tale ambito si pone è riferito all'inclusione, nei soggetti obbligati, dei **contribuenti minimi**, di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, della L. 244/2007. Per tali soggetti, in particolare, se non può essere messa in dubbio la loro soggettività IVA (rimangono infatti titolari della partita IVA nei periodi d'imposta in cui fruiscono del regime), qualche riflessione deve essere effettuata in relazione all'ulteriore requisito richiesto, ossia l'effettuazione di **operazioni rilevanti** ai fini IVA. Si ritiene che anche tale requisito sia soddisfatto, con conseguente obbligo per tali soggetti di presentare la comunicazione delle operazioni "rilevanti": pur evidenziando che i contribuenti minimi **non addebitano l'IVA ai propri clienti** (non esercitando quindi la rivalsa), e che non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, non si può affermare che le operazioni poste in essere dagli stessi siano "estrane" al mondo dell'IVA (non rilevanti), in quanto trattasi di operazioni soggette ad un regime "speciale".

Ad avallare tale possibile interpretazione, che dovrà formare oggetto di conferma da parte dell'Agenzia, si considerino le due seguenti ulteriori riflessioni: la prima, desunta dal contenuto del punto 4.2 del provvedimento, ove si legge che per l'individuazione degli elementi da indicare nella comunica-

zione, il soggetto obbligato deve fare riferimento al **momento di registrazione IVA** (artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72), "o, in mancanza, al momento di cui all'**articolo 6 del medesimo decreto**". Quest'ultima precisazione, a parere di chi scrive, potrebbe essere una sorta di "ombrello", sotto il quale ricomprendere anche tutte quelle ipotesi in cui il soggetto, fruendo di regimi particolari, non ha alcun obbligo di registrazione ai fini IVA, tra i quali è possibile far rientrare i soggetti minimi. In altre parole, la **manca di obbligo di registrazione** non determina l'automatica esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni in questione, le quali devono quindi essere indicate con riferimento al momento di effettuazione delle stesse.

Con la comunicazione si ottengono dati per l'accertamento sintetico

La seconda riflessione attiene agli obiettivi che il legislatore intende perseguire con l'introduzione di questo "nuovo" adempimento. Come si legge nella relazione illustrativa al DL 78/2010, oltre alla lotta alle frodi IVA (obiettivo ormai comune a tutti i nuovi obblighi introdotti negli ultimi anni dal legislatore), con la comunicazione delle operazioni di importo sopra soglia, nel cui ambito rientrano anche quelle effettuate nei confronti di privati (per quelle non soggette all'obbligo di fatturazione, la decorrenza è rinviata alle operazioni effettuate dal prossimo 1° maggio), si otterranno notizie utili per l'accertamento sintetico, ossia per la **determinazione presuntiva del reddito** della persona fisica sulla base delle spese di "qualsiasi genere" sostenute. Ora, tale capacità di spesa che il privato può dimostrare per effetto dell'acquisto di beni e servizi deve prescindere dal soggetto che pone in essere l'operazione, altrimenti si verrebbe a creare una "falla" nel flusso informativo: gli acquisti presso contribuenti ordinari sarebbero segnalati e quelli effettuati presso contribuenti minimi non sarebbero monitorati, in quanto i predetti soggetti non sono tenuti all'obbligo di comunicazione. A parere di chi scrive, tale conclusione non è accettabile, anche se si ribadisce la necessità di una presa di posizione ufficiale da parte degli organi competenti.